

(N. 99)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Dopo l'emana-  
zione del decreto legislativo luogotenenziale  
8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alle  
imposte sulle successioni e sulle donazioni,  
il valore di scambio della ricchezza ha subito  
sul mercato un ulteriore aumento che ad av-  
viso della Direzione generale del catasto può  
calcolarsi in ragione del doppio.

Le imposizioni effettuate mediante applica-  
zione di aliquote proporzionali hanno potuto  
automaticamente adeguarsi ai nuovi valori im-  
ponibili, non così quelle con aliquote progres-  
sive a scaglioni giacchè questo particolare siste-  
ma di tassazione conduce ad un carico tributa-  
rio in misura più che proporzionale all'aumen-  
tata espressione monetaria della ricchezza.

È stato pertanto invocato con insistenza un  
provvedimento che aggiorni con i valori at-  
tuali gli scaglioni delle aliquote attualmente  
in vigore per l'imposta sulle successioni e

sulle donazioni e per l'imposta sul valore netto  
globale dell'eredità.

A tanto provvede l'unito schema di prov-  
vedimento legislativo.

L'articolo 1 sostituisce alla tabella allegata  
al citato decreto legislativo luogotenenziale  
8 marzo 1945, n. 90, una nuova tabella nella  
quale il limite che segna il primo scaglione è  
stato portato da lire 50.000 a lire 125.000 e  
conseguentemente sono stati variati i succes-  
sivi scaglioni.

In relazione alle modifiche sopra accennate  
l'articolo 2 dello schema ha elevato da lire  
100.000 a lire 750.000 il minimo di esenzione  
per ciascuna quota nelle successioni in linea  
retta o fra coniugi, anche per secondare la  
tendenza generale a favore della piccola pro-  
prietà.

Analoga modifica è stata introdotta nella  
tabella delle aliquote dell'imposta sul valore

globale netto dell'eredità, portando anche per questa il minimo di esenzione da lire 250.000 a lire 500.000 per la generalità dei contribuenti (articolo 7) mentre tale minimo è elevato a tre milioni nelle suddette successioni in linea retta o tra coniugi (articolo 8).

Con l'occasione si è ritenuto necessario aggiornare anche la scala delle spese funerarie deducibili dall'asse ereditario, essendo quella in vigore, stabilita dall'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, affatto inadeguata alle spese effettive che oggi si devono sopportare per funerali anche più modesti (articolo 6).

Altra modifica con l'articolo 3 del predisposto schema è stata apportata all'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni sopracitata: il criterio di tassazione ivi stabilito, quello cioè di percepire la più grave fra le imposte applicabili a due o più successioni che si aprono a breve distanza l'una dall'altra, aveva dato luogo a non poche controversie, essendo varie le caratteristiche di ciascuno dei trasferimenti per causa di morte presi in considerazione a seconda della legge vigente al tempo dell'apertura della successione, a seconda della consistenza dell'asse ereditario caduto in ciascuna delle successioni, a seconda delle passività che ognuna di esse presentava.

Molto più semplice è il sistema adottato con lo schema predisposto, secondo il quale l'imposta relativa all'ultimo trapasso è ridotta della metà quando la successione viene ad aprirsi nel periodo di due anni dalla precedente. Ed è stato portato a due anni il periodo massimo di tempo durante il quale l'apertura di una seconda successione dà diritto al beneficio tributario, allo scopo di prolungare la possibilità di fruire della riduzione della imposta, stante che l'aumento della mortalità verificatosi negli anni trascorsi, per causa o in conseguenza della guerra, aumenta la frequenza di eredità o quote di eredità devolute a successibili in età avanzata, destinate a formare oggetto, a breve scadenza, di ulteriori trapassi *mortis causa*.

L'articolo 4 dello schema estende al pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali il beneficio della dilazione di diritto finora limitato dal-

dall'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni alla sola imposta afferente i valori immobiliari.

La più larga agevolazione è consigliata dall'andamento attuale del mercato di borsa, che assai spesso segna sensibile divario in meno tra l'ultimo prezzo di compenso anteriore alla apertura della successione, assunto dalla legge come valore imponibile dei titoli della specie, e il valore di mercato dei titoli stessi all'epoca in cui deve essere eseguito il pagamento dell'imposta e cioè alla scadenza dei sei mesi dalla data di apertura della successione.

Un'ultima modifica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni viene introdotta dall'articolo 8, il quale all'esonero parziale previsto a favore degli *enti di beneficenza, educazione e istruzione* dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sostituisce l'esonero totale. La disposizione è tempestiva ed utile in questo periodo in cui da ogni parte si fa appello al sentimento della umana solidarietà per attenuare le sofferenze e i disagi conseguenti alla guerra. Essa infatti gioverà per incoraggiare ed attrarre a favore di istituzioni filantropiche e assistenziali la munificenza generosa degli abbienti, i quali assai spesso sono resi perplessi dal pensiero che notevole parte dei lasciti e delle donazioni possa avere una destinazione diversa da quella che è nelle loro intenzioni perchè assorbita dall'imposta sul valore globale della liberalità.

L'articolo 5 provvede a colmare una lacuna che la vigente legislazione tributaria sulle successioni presenta nei riguardi dell'istituto della sostituzione fidecommissaria accolto recentemente nel nostro diritto positivo e disciplinato dagli articoli 692 e seguenti del nuovo codice civile.

È sembrato equo a tale riguardo accordare all'istituto col vincolo fedecommissario un trattamento tributario di moderazione stante le limitazioni che egli subisce nella disponibilità dei beni ereditari, ed in conseguenza il carico normale dell'imposta nei suoi riguardi è stato ridotto alla metà o al quarto a seconda della sua età. L'erede che viene in sostituzione è tenuto invece alle normali imposte dovute per la devoluzione verificatasi a suo favore.

La disposizione di carattere transitorio con-

tenuta nell'articolo 10 dello schema ha lo scopo di attenuare la disparità di trattamento che, in conseguenza dell'aggiornamento degli scaglioni, i trasferimenti anteriori all'entrata in vigore della nuova tabella avrebbero nei confronti dei trasferimenti posteriori. A tale effetto viene data facoltà all'Amministrazione di accordare sul valore da essa presunto un *abbuono eccezionale non superiore al terzo*, e tale facoltà di abbuono viene accordata per

tutte le controversie di valutazione, anche per quelle relative a trasferimenti a titolo oneroso, e ciò allo scopo di evitare difformità di criteri nell'addivenire alla sistemazione bonaria di vertenza riguardanti trasferimenti avvenuti nello stesso periodo di tempo.

La diminuzione, che le proposte modifiche porteranno all'attuale gettito dei tributi, trova giustificazione in superiori considerazioni di equità e di giustizia tributaria.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquanta mila ».

## Art. 3.

L'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è modificato come segue:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà ».

« La riduzione non si applica se la prima delle due successioni sia stata in tutto o in parte esente da imposta ».

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui al comma precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione ».

## Art. 4.

I primi quattro comma dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che

riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse è concesso, a loro domanda, di eseguirne il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corrispondenza dell'interesse scalare del 5 per cento ».

« Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse ».

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari ».

« A garanzia del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari e, quando l'imposta dilazionata si riferisca ad azioni industriali o commerciali, queste dovranno essere costituite in pegno mediante deposito presso istituti di credito di gradimento dell'Amministrazione ».

« In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'articolo 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi ».

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento ».

« Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonché tutte le spese consequenziali anche per l'eventuale compenso dovuto all'istituto bancario per il deposito delle azioni, sono a carico dei debitori ».

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

## Art. 5.

Nel caso di sostituzione fedecommissaria l'imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurato sul valore della

piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommisario, la imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

Alla morte del primo chiamato, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'articolo 795 del codice civile.

L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunciata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la denuncia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno dell'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denuncia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denuncia di successione, dal testò di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni.

Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

#### Art. 6.

La scala di cui al comma secondo dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni,

approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è modificata come segue:

« Quando il valore dell'asse ereditario lordo non supera lire 50.000, lire 5.000 (quota fissa);

se il valore dell'asse lordo supera lire 50.000 e non lire 250.000, il 6 per cento, ma non meno di lire 5.000;

se supera lire 250.000 e non lire 500.000, il 5 per cento, ma non meno di lire 15.000;

se supera lire 500.000 e non lire 1.250.000, il 4 per cento, ma non meno di lire 25.000;

se supera lire 1.250.000 e non lire 2.500.000, il 3 per cento, ma non meno di lire 50.000;

se supera lire 2.500.000 e non lire 5.000.000, il 2 per cento, ma non meno di lire 75.000;

se supera lire 5.000.000 e non lire 12.500.000, l'uno per cento, ma non meno di lire 100.000;

se supera lire 12.500.000, il mezzo per cento, ma non meno di lire 125.000 e non più di lire 200.000 ».

#### Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Fino a L. 1.000.000	. . . . .	1 %
da » 1.000.001 a L. 2.500.000		3 %
da » 2.500.001 a » 5.000.000		5 %
da » 5.000.001 a » 10.000.000		7 %
da » 10.000.001 a » 15.000.000		10 %
da » 15.000.001 a » 25.000.000		13 %
da » 25.000.001 a » 40.000.000		16 %
da » 40.000.001 a » 60.000.000		20 %
da » 60.000.001 ad oltre	. . . . .	25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 50.000.

## Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite la imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni.

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

## Art. 9.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 10 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente articolo 8 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente articolo 4, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

## Art. 10.

Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e della imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

## TABELLA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE

GRADO DI PARENTELA fra l'autore della successione e gli eredi e legatari	IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE											
	fino a L. 125.000	da L. 125.001 a L. 250.000	da L. 250.001 a L. 500.000	da L. 500.001 a L. 1.000.000	da L. 1.000.001 a L. 2.500.000	da L. 2.500.001 a L. 5.000.000	da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	da L. 10.000.001 a L. 15.000.000	da L. 15.000.001 a L. 25.000.000	da L. 25.000.001 a L. 40.000.000	da L. 40.000.001 a L. 60.000.000	da L. 60.000.001 in poi
1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti . . . . .	1	1	1,50	2	3	5	7	9	12	15	20	25
2. Tra coniugi . . . . .	1	1,50	2	3	4	6	9	12	16	20	25	30
3. Tra fratelli e sorelle . . . . .	3	4	6	8	11	14	18	24	30	36	43	50
4. Tra zii e nipoti . . . . .	5	6	8	10	13	16	20	26	32	40	50	60
5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	12	15	19	24	29	34	40	46	52	60	70	80